

2. I titolari di A.I.C. di prodotti derivati dal sangue o da plasma umani raccolti sul territorio nazionale e destinati all'esclusivo utilizzo sul medesimo, su base volontaria, possono apporre sul confezionamento esterno dei menzionati prodotti un pittogramma conforme a quello riportato nell'allegato al presente decreto.

3. Il pittogramma di cui al comma 2 può essere applicato solo a lotti di medicinali derivati da plasma nazionale.

4. Il rappresentante legale delle aziende titolari di A.I.C. di cui al comma 2 comunica all'Agenzia italiana del farmaco l'elenco dei medicinali di cui al citato comma 2, la data di inizio di apposizione del pittogramma e la dichiarazione che quest'ultimo è conforme all'allegato del presente decreto. La comunicazione di cui al presente comma non comporta il versamento di alcuna tariffa.

5. L'apposizione del pittogramma di cui al comma 2 non pregiudica l'esaurimento scorte delle confezioni prodotte anteriormente alla data di inizio di apposizione del pittogramma fino alla naturale scadenza delle stesse.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO

Il pittogramma è di forma circolare ed è costituito da una goccia e da un cuore parzialmente sovrapposto, racchiusi entrambi in un cerchio. La goccia rappresenta il sangue (plasma) mentre il cuore simboleggia la solidarietà, segno del gesto volontario e gratuito dei donatori.

Il pittogramma deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) diametro complessivo massimo: 17 millimetri;

b) tavola dei colori:

ciano: C;

magenta: M;

giallo: Y;

nero: K;

c) il colore del cerchio e della goccia di sangue: C=0% M=49% Y=82% K=0%;

d) i colori del cuore: C=12% M=100% Y=100% K=4%;

e) il colore dello sfondo: C=0% M=0% Y=0% K=0%.

Sono ammesse dimensioni del pittogramma complessivamente più grandi, purché siano rispettate le proporzioni tra le varie parti di esso. Potranno essere previste disposizioni grafiche ridotte per confezioni particolarmente piccole, laddove la dimensione del simbolo costituisse elemento di disturbo rispetto alle informazioni obbligatorie riportate.



16A05340

DECRETO 7 luglio 2016.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Landscapper Pro Weed Control».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

